

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**Anno  Numero  Sezione **Soggetto Imputato** Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro **Esito** Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena detentiva+pecuniaria  Pena pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costruita parte civile  
Altri elementi Quantum  1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello **Classificazione evento** Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte**Soggetto leso** Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza **Fattispecie****Tipologia del luogo di avvenimento**

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

## Principio di diritto

Il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Grava sul datore di lavoro, committente, l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area (Sez. 4 n.14167 del 12.03.2015 Marzano,rv. 263150).

Grava specularmente sugli stessi datori di lavoro, ai quali sono stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione del rischio specifico della singola attività in ordine alla quale la posizione di garanzia rimane a carico del singolo datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività rispetto a cui la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale che ha dato origine all'infortunio (Sez. 4 n. 30557 del 7.06.2016 rv. 267686-01;Sez. 4 n. c5420 del 15.12.2011: sez.4 n. 36605 del 5.05.2011 ; sez. 4 n. 322119 del 25.03.2011).

Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n.46849 del 3.11,2011 rv 252149; Sez. 4 n.8593 del 22.01.2008 rv.238936).

E, ancora, che, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen. ( Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01;sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n.1194 del 15.11.2013 rv 258232).

Ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale (art. 26 D.lgs 81/08 ), occorre avere riguardo inoltre, non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro -contratto di 'appalto, d'opera o di somministrazione-, ma all'effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni ( sez. 4 n. 44792 del 17.06.2015 rv 264957-01).

Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez. 4 n.18200 del 7.01.2016 rv 266640-01).

L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica - avvertita come primaria anche dal legislatore europeo - di gestire preventivamente tale categoria di rischio.

La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi. La identificazione dell'area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzati.

La responsabilità penale del datore di lavoro non è affatto esclusa per il solo fatto che sia stato designato uno dei soci amministratori quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione trattandosi di soggetto che in quanto tale agiva come ausiliario del datore di lavoro che perciò rimane direttamente obbligato ad assumere le iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio ( cfr. Sez. 4 - , n.11708 del 21/12/2018 Ud. (dep. f8/03/2019) Rv. 275279 - 01).

Il rischio interferenziale attiene non solo al contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche alla coesistenza, in un medesimo contesto, di più organizzazioni che genera la

posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni (cfr ex plurimis Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015 Ud. (deo. 09/11/2015 ) Rv. 264957 - 01 rv 264957).

In caso di affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi, l'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente grava sul datore di lavoro committente, cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (Sez. 4 - n.12876 del 08/02/2019 Ud. (dep. 25/03/2019 ) Rv. 275649 - 01); Sez. 4, n. 14167 del 12/03/2015 Ud. (dep. 08/04/2015 ) Rv. 263150 - 01).

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

#### **Dispositivo**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

#### **Note**

***I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.***